

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

VIA SANTA RADEGONDA, 11

20121 - MILANO

TEL:+ 39 02 7211751 – FAX: +39 02 72117575

E-MAIL: studio.milano@stsnet.it

C. F. E P. IVA: 03022160109

ANTONIO ARGENIO ⁽¹⁾⁽²⁾
PIETRO BESSI ⁽¹⁾⁽²⁾
FEDERICO CALISSANO ⁽¹⁾⁽²⁾
VINCENZO CAMPO ANTICO ⁽¹⁾⁽²⁾
GIOVANNI CIURLO ⁽¹⁾⁽²⁾
EMILIO MARTINOTTI ⁽¹⁾⁽²⁾
ANDREA VILLA ⁽¹⁾⁽²⁾

Milano, 20 marzo 2008

Ai Signori Clienti

Loro sedi

GABRIELLA ALLODI ⁽¹⁾⁽²⁾
SIMONE BACCHIERI ⁽¹⁾⁽²⁾
SIMONA BACCO ⁽¹⁾⁽²⁾
MICHELE BARDI ⁽¹⁾
MARCO BRAGHERO
CINZIA CALAPAI
PIETRO CAPPA ⁽¹⁾⁽²⁾
STEFANIA CARETTO ⁽¹⁾⁽²⁾
FIORELLA CARLOMAGNO
ANDREA CHIODI ⁽¹⁾⁽²⁾
LUCA CIURLO ⁽¹⁾⁽²⁾
PAOLO CRICCHIO
VALENTINA FERRANTE
ALICE FINAMORE
GIOVANNA GALARDI ⁽¹⁾⁽²⁾
VALENTINA GANZAROLLI
MICHELE GIRARDI ⁽¹⁾⁽²⁾
FABRIZIO GNECCO ⁽¹⁾
FRANCESCO ISOTTA
VALERIA MASSOLLO
BIAGIO MEGA ⁽¹⁾
PIETRO MELIS ⁽¹⁾⁽²⁾
SABRINA PIRAS
TONY PRATA ⁽¹⁾⁽²⁾
ALESSANDRA PRELE ⁽¹⁾⁽²⁾
EMANUELE PUCCI ⁽¹⁾⁽²⁾
ELEONORA RIZZO ⁽¹⁾⁽²⁾
ALESSANDRA SAGARESE ⁽⁵⁾
ALESSANDRO SAPIA ⁽¹⁾⁽²⁾
FEDERICO STRICAGNOLO
SILVIA TRAVERSO ⁽¹⁾⁽²⁾
SIMONA VALEAN ⁽¹⁾
MARIA GRAZIA VANTAGGIATO ⁽¹⁾⁽²⁾

CIRCOLARE N. 6/ 2008

Oggetto: Richiesta dati per il calcolo delle deduzioni Irap- cuneo fiscale.

Come già precisato in nostra precedente Circolare, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 266, della Legge Finanziaria 2007, all'articolo 11, del D.Lgs. n. 446 del 1997, sono state previste una serie di novità nella determinazione della base imponibile Irap.

In particolare, l'articolo 1, comma 266, della Legge Finanziaria 2007, ha previsto la possibilità di operare, nella determinazione della base imponibile Irap:

1. una deduzione forfetaria per i dipendenti a tempo indeterminato sul punto, si ricorda che è possibile dedurre dalla base imponibile Irap:

- un importo pari a 5.000,00 Euro su base annua per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta. Il beneficio viene riconosciuto a tutti i soggetti passivi Irap, ad eccezione di: Amministrazioni pubbliche; Società operanti nel settore bancario e finanziario; Imprese assicurative; Imprese operanti nei settori c.d. "utilities" (i.e. settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, dello smaltimento dei rifiuti);
- un importo di ammontare pari a 10.000,00 Euro su base annua (c.d. "deduzione maggiorata") per ogni lavoratore con contratto a tempo indeterminato, impiegato, nel periodo d'imposta, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Si precisa che l'agevolazione per le regioni definite "svantaggiate" è soggetta al limite delle regole relative agli aiuti "de minimis"; si ricorda pertanto che in base all'art. 2, comma 2, del Regolamento CE n. 1928 del 15 dicembre 2006, a partire dal 1° gennaio 2007, l'importo delle deduzioni accordate ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 Euro su un periodo di 3 anni.

Consulenti esterni:

MASSIMO CALISSANO ⁽³⁾
ENZO LOMBARDO ⁽⁴⁾

ROMA
00185 – VIA PARIGI, 11
TEL.+39 06 45211010 FAX +39 06 45211020
E-MAIL: studio.roma@stsnet.it

GENOVA
16121 – PIAZZA DELLA VITTORIA, 8/20
TEL.+39 010 553241 FAX +39 010 5532460
E-MAIL: studio.genova@stsnet.it

TORINO
10121 – CORSO MATTEOTTI, 12
TEL.+39 011 5119101 FAX +39 011 5920226
E-MAIL: studio.torino@stsnet.it

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

2. una deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali

sul punto, si ricorda che tutti i soggetti passivi Irap (ad eccezione dei soggetti già indicati *sub* 1.) possono dedurre dalla base imponibile Irap i contributi assistenziali e previdenziali a loro carico relativi ai dipendenti impiegati con contratto a tempo indeterminato.

Per completezza, si evidenzia, inoltre, che le deduzioni sub 1. e 2. sono da considerarsi alternative rispetto alle deduzioni già previste dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Come chiarito dalla relazione di accompagnamento alla Legge Finanziaria 2007, il criterio di alternatività offre al contribuente la possibilità di scegliere autonomamente, con riferimento a ciascun dipendente, se beneficiare delle nuove deduzioni, ovvero fruire di quelle già esistenti

In particolare, le suddette deduzioni non possono sommarsi:

- alla deducibilità dei costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (art. 11, comma 1, lett. a) n. 5 del D.Lgs. n. 446/97);
- alla deducibilità delle spese relative ai disabili (art. 11, comma 1, lett. a) n. 5 del D.Lgs. n. 446/97);
- alla deducibilità delle spese per il personale assunto con contratto di formazione e lavoro ed inserimento (art. 11, comma 1, lett. a) n. 5 del D.Lgs. n. 446/97);
- alla deducibilità dei costi per l'assunzione di lavoratori dipendenti, in misura pari a 2.000,00 Euro per ognuno di essi, fino ad un massimo di cinque (art. 11, comma 4-bis del D.Lgs. n. 446/97);
- alla deducibilità dei costi per l'assunzione di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (art. 11, comma da 4-quater a 4-sexies del D.Lgs. n. 446/97).

Bisogna infine sottolineare che non è possibile superare il "limite massimo" delle deduzioni fruibili per ogni dipendente, pari alla somma della retribuzione e degli altri oneri e delle spese a carico del datore di lavoro.

Fatta questa breve premessa, al fine di quantificare, in concreto, le deduzioni Irap spettanti per l'anno 2007, avremmo gentilmente bisogno di un prospetto nel quale vengano elencati tutti i **dipendenti assunti a tempo indeterminato**, che abbiano lavorato per la società nel periodo **da febbraio a dicembre 2007**.

Nel suddetto prospetto, **per ogni singolo dipendente**, devono essere indicati i seguenti dati:

- Data di inizio/cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- Regione nella quale il dipendente è impiegato;
- Tipologia di contratto (*full time* o *part time*) e, nel caso di *part time*, numero delle ore giornaliere;
- Retribuzione lorda per il periodo da febbraio 2007 a dicembre 2007;
- Ammontare dei contributi previdenziali mensili a carico dell'impresa;
- Ammontare dei contributi assistenziali mensili (ad esclusione dell'INAIL) a carico dell'impresa.

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

Si precisa che, come espressamente sottolineato dall'Amministrazione finanziaria con circolare n. 61/E del 19/11/2007, *“la deduzione spetta sia per i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge, sia per i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ed a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative di assistenza o previdenza.”*

Poiché la suddetta deduzione NON è cumulabile con le deduzioni per le spese relative ai disabili e agli apprendisti, sarebbe opportuno indicare i dipendenti per i quali si possa fruire alternativamente delle due deduzioni, in modo tale da poter effettuare un calcolo di convenienza.

Per maggiore chiarezza, inviamo in allegato un esempio di tabella nella quale indicare tutti i dati necessari per il calcolo della deduzione Irap spettante.

Restiamo a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento dovesse rendersi necessario.

Cordiali Saluti

Studio Tributario Societario